



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Municipio,1 09024 Nuraminis (Ca)
Tel.: 070 7058022

Mail: polizia.locale@comune.nuraminis.ca.it

pec: servizioamministrativo.nuraminis@legalmail.it

Ufficio Polizia Locale

Prot. n. 2939/2021

Nuraminis, li 21-04-2021

ORDINANZA N. 4 DEL 21-04-2021

**Oggetto: Lavori di realizzazione della rete Gas metano del Bacino 31 della Regione Sardegna.
Viabilità temporanea per lavori di completamento della rete del gas. Installazione di due gruppi di misura, nelle strade urbane di Nuraminis:
Piazza Matteotti, Via Nazionale (tratto), Via Madonna delle Grazie,**

Il Responsabile

Vista l'istanza inoltrata in data 20-04-2019 ed acquisita al prot. gen.le dell'Ente al n. 2928 dalla Ditta IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. con sede in Cagliari Via N. Sauro 9 in qualità di Ditta appaltatrice dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione del gas e relative opere accessorie nel Bacino 37 della Regione Sardegna nel Comune di Nuraminis, con cui si chiede la regolamentazione della circolazione stradale, di alcune vie cittadine: Via Madonna delle Grazie, Piazza Matteotti e tratto di Via Nazionale per area temporanea di cantiere, per i lavori summenzionati;

Considerato che sarà necessario occupare totalmente o parzialmente la sede stradale delle vie cittadine che di volta in volta saranno interessate dai lavori;

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle vie suddette, delle esigenze di circolazione delle stesse;

Vista la segnaletica esistente nelle vie interessate dai lavori di Nuraminis;

Visti gli articoli 5, 7, 20, 21, 26 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n 285, Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

Visti gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 del DPR. 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Nuovo ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n°226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

Preso atto che per motivi di sicurezza pubblica e di interesse pubblico, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario disciplinare la viabilità in tutte le strade comunali;

Ritenuto allo scopo di dover regolamentare la circolazione nei tratti di strada di volta in volta interessati dai lavori in modo che i medesimi sia sgombri da veicoli e il transito pedonale e veicolare quando possibile, possa scorrere in assoluta sicurezza;

Visto il Decreto n. 3/2021 con il quale l'Istr. Dir.vo Simbula Anna viene nominato Responsabile Area 1, nella quale è ricompreso anche il servizio di Polizia Locale;

;

ORDINA

Nelle strade interessate dai lavori ossia:

Piazza Matteotti, Via Madonna delle Grazie, Via Nazionale (tratto) in prossimità di Piazza Matteotti. L'istituzione di divieti di sosta, sensi unici alternati, percorsi alternativi, chiusura delle strade al traffico veicolare e pedonale quest'ultimo quando è necessario (eccetto i mezzi d'opera della Ditta e/o residenti delle medesime), nei tratti di strada e aree, che di volta in volta saranno direttamente interessati dai lavori, secondo le esigenze dell'impresa esecutrice in relazione allo svolgimento degli stessi, con decorrenza dal giorno 21 Aprile 2021 fino alla fine dei lavori (20 gg. circa), comunque fino alla definitiva ultimazione dei lavori).

L'impresa provvederà a concordare di volta in volta con la Polizia Locale le limitazioni al traffico e le opportune deviazioni, al fine di contenere al massimo intralci e disagi alla circolazione

stradale.

Il transito dei pedoni per l'accesso ai negozi e alle abitazioni, o dei veicoli dei residenti o per operazioni di carico e scarico, è autorizzato di volta in volta e con tutte le cautele del caso dal personale dell'impresa che provvederà ad assicurare opportune condizioni di massima sicurezza.

DISPONE

Che la ditta esecutrice dei lavori, nella persona del responsabile del cantiere si occupi della corretta attuazione dell'ordinanza, in particolare della posa della segnaletica e di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, che osservi le seguenti prescrizioni:

- 1) garantire per quanto possibile il transito pedonale in totale sicurezza;**
- 2) isolare l'area dei lavori mediante posizionamento di barriere orizzontali di tipo normale o di tipo direzionale o con elementi idonei di pari efficacia purché approvati dal vigente Codice della Strada;**
- 3) provvedere alla chiusura del tratto interessato indicato dalla suddetta Ordinanza;**
- 4) posizionare segnaletica verticale di cantiere nonché segnaletica luminosa notturna come da regolamento del Codice della Strada da mantenersi in costante efficienza a cura dell'impresa operante;**
- 5) provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente e a coprire i segnali preesistenti eventualmente in contrasto con la nuova regolamentazione; al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica vigente in loco;**
- 6) attuare tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del Codice della Strada e relativi articoli del regolamento di esecuzione), integrata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 (G.U. 26.09.2002);**
- 7) assicurare la visibilità delle persone che operano nel cantiere sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;**

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente ordinanza, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, per tutta la durata dei lavori.

- Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della sorveglianza, al fine di garantire l'esatta esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art 37 comma 3 del Codice della strada, può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, al Ministero dei Lavori pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;
- Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.

Dispone inoltre

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito comunale e che venga notificata a:

Stazione Carabinieri di Nuraminis,

Ufficio Tecnico Comunale di Nuraminis

Ufficio Polizia Locale di Nuraminis

Ditta Pellegrini SRL.

Il Responsabile

f.to Anna Maria Simbula